

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2738

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ARMELLA

Presentata il 20 febbraio 1979

Estensione dell'indennità integrativa speciale al personale statale in quiescenza con pensioni pagabili all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 maggio 1959, n. 324, fu istituita l'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, senza distinzioni. Senonché, con la successiva legge 3 marzo 1960, n. 185, si disponevano modifiche tra cui la seguente: « L'indennità... non compete per le pensioni pagabili all'estero ».

La disposizione è priva di giustificazione: infatti il fine dell'indennità è di adeguare i compensi alle diminuzioni del valore di acquisto della moneta e così la sua misura è determinata con decreto del Ministro del tesoro ogni semestre seguendo gli aumenti del costo della vita.

Per il semestre in corso il decreto ministeriale 14 novembre 1978 ha fissato la misura mensile dell'indennità per il personale in quiescenza in lire 156.214.

Anche le pensioni pagabili all'estero sono corrisposte in lire, onde non trova

giustificazione la difformità di trattamento tra il pensionato residente in Italia e quello residente all'estero.

È ben vero che il conteggio dell'indennità si effettua sulla base del costo della vita accertato in Italia, ma è altresì vero che il ridotto potere di acquisto della lira si traduce in cambi più sfavorevoli per l'acquisto delle monete dei paesi di residenza dei nostri pensionati emigrati. Anzi il vistoso aumento dei cambi verificatosi negli ultimi anni li danneggia maggiormente.

Si impone pertanto, per rispondere ad esigenze di elementare giustizia, porre rimedio all'inequiva disparità conseguente la norma contenuta nell'articolo 1, lettera c) della citata legge n. 185 del 1960, che deve essere abrogata ed è quello che proponiamo.

Con l'articolo 1 della proposta si prevede infatti la corresponsione dell'indennità integrativa speciale al personale in

quiescenza anche per le pensioni pagabili all'estero. Informazioni assunte alla Tesoreria Provinciale di Roma che paga dette pensioni indicano il loro numero in 62.000.

Con l'articolo 2 si dispone per la copertura finanziaria e con l'articolo 3 per

l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Raccomandiamo alla vostra sensibilità, onorevoli colleghi, l'esame della proposta con l'urgenza che richiede l'esigenza di provvedere a porre fine ad una palese ingiustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni compete anche per le pensioni pagabili all'estero.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.